

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 21

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
25 gennaio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 116/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 117/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 118/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione, per l'esercizio contabile 2006, della retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 119/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) ..... 13
- Regolamento (CE) n. 120/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006 ..... 15

1

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.


**Commissione**

2006/32/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2006, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)** 17

2006/33/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2006, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro** ..... 20



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 115/2006 DEL CONSIGLIO**

**del 23 gennaio 2006**

**relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle <sup>(2)</sup>, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo medesimo al termine del periodo di applicazione del relativo protocollo.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo

<sup>(1)</sup> Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

cordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento <sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti a circuizione:	Spagna:	22 unità,
	Francia:	17 unità,
	Italia:	1 unità,
— pescherecci con palangari di superficie:	Spagna:	2 unità,
	Francia:	5 unità,
	Portogallo:	5 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare <sup>(4)</sup>.

<sup>(3)</sup> GU L 348 del 30.12.2005, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. PRÖLL

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 116/2006 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	112,0
	204	54,8
	212	97,4
	624	120,2
	999	96,1
0707 00 05	052	136,4
	204	101,5
	999	119,0
0709 10 00	220	77,3
	999	77,3
0709 90 70	052	115,9
	204	136,2
	999	126,1
0805 10 20	052	51,0
	204	56,8
	212	50,0
	220	50,0
	624	58,5
	999	53,3
0805 20 10	204	77,7
	999	77,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,2
	204	100,4
	400	88,1
	464	148,0
	624	72,6
	662	32,0
	999	84,7
0805 50 10	052	44,9
	220	60,5
	999	52,7
0808 10 80	400	123,8
	404	102,3
	720	67,7
	999	97,9
0808 20 50	388	104,4
	400	80,2
	720	47,4
	999	77,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 117/2006 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2006****recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

1. Nell'ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

considerando quanto segue:

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(2)</sup>, stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo di 666 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(4)</sup>, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

b) una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

c) una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d) una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

e) una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

f) una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

g) una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

h) una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

i) una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell'allegato I figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

#### Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinquies*, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

#### Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 4/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo di intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1° marzo 2006.

#### Articolo 4

1. Per essere ricevibile l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta deve contenere:

a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d) una dichiarazione con cui il concorrente:

i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

#### Articolo 5

Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III.

#### Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.



*Articolo 7*

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, *mutatis mutandis*, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)	Tipo di alcole
Spagna Partita n. 31/2006 CE	Tarancón	C-5	24 831	30		Greggio
		C-6	25 169	30		Greggio
	Totale		50 000			
Spagna Partita n. 32/2006 CE	Tarancón	C-1	25 117	27		Greggio
		C-2	24 998	27		
		D-3	25 159	27		
		D-4	24 726	27		Greggio
	Totale		100 000			
Francia Partita n. 33/2006 CE	Onivins — Longuefuye 53200 Longuefuye	10	22 420	28		Greggio
		12	22 440	28		Greggio
		18	5 140	28		Greggio
	Totale		50 000			
Francia Partita n. 34/2006 CE	Onivins — Port-La-Nouvelle Entrepôt d'alcool Av. Adolphe Turrel, BP 62 11210 Port-La-Nouvelle	10	7 205	27		Greggio
		9	22 280	27		Greggio
		26	12 370	30		Greggio
		25	12 245	27		Greggio
		24	12 515	27		Greggio
		23	780	28		Greggio
		23	11 340	30		Greggio
		23	140	30		Greggio
		22	11 090	28		Greggio
		22	1 330	30		Greggio
		36	8 705	27		Greggio
	Totale		100 000			
Francia Partita n. 35/2006 CE	Deulep — PSL 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône  Deulep Bld Chanzy 30800 Saint-Gilles	B1	42 640	27		Greggio
		72	38 690	30		Greggio
		72	6 890	30		Greggio
		72	470	27		Greggio
		73	11 310	30		Greggio
	Totale		100 000			

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)	Tipo di alcole
Italia Partita n. 36/2006 CE	Bertolino — Partinico (PA)	3A-33A-34A	27 100	27 + 30		Greggio
	Trapas — Petrosino (TP)	20A	8 500	30		Greggio
	Enodistil	22A	2 700	30		Greggio
	S.V.M. — Sciacca (AG)	4A-30A-32A-35A	2 200	27		Greggio
	GE.DIS. — Marsala (TP)	88-10B	9 500	30		Greggio
	Totale		50 000			
Italia Partita n. 37/2006 CE	S.V.A. — Ortona (CH)	20A	2 000	27		Greggio
	Bonollo — Paduni-Anagni (FR)	15A-35A-49A-51A	35 000	27 + 30		Greggio
	Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)	5A	1 500	27		Greggio
	Balice Distill. — San Bastilio Motolla (TA)	2A	1 000	27		Greggio
	D'Auria — Ortona (CH)	17A-19A-21A-22A-41A	12 000	27		Greggio
	De Luca — Novoli (LE)	7A-16A	9 950,62	27		Greggio
	Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)	26A	6 929,30	30		Greggio
	Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)	1B		27		Greggio
	Balice S.n.c. — Valenano (BA)	11A-46A-49A-50A-51A	14 500	27		Greggio
	D.C.A. — Ascoli Piceno (AP)	101-81-17-103-44	1 306,93		35 + 36	Greggio/Neutro
	Distill. Del Sud — Rutigliano (BA)	18 + 23 + 36 + 72 + 73	7 242,45		36	neutro
Caviro — Carapelle (FG)	5C	8 570,70	27		Greggio	
	Totale		100 000			
Italia Partita n. 38/2006 CE	Caviro — Faenza (RA)	3A-12A-13A-14A	25 429,30	27 + 30		Greggio
	Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)	1B	8 570,70	27		Greggio
	Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)	5A-6A	34 000	27		Greggio
	Dister — Faenza (RA)	121A-124A	7 000	27 + 30		Greggio
	I.C.V. — Borgoricco (PD)	5A	2 000	27		Greggio
	Tampieri — Faenza (RA)	15A-17A-18A-19A	3 000	27		Greggio
	Villapana — Faenza (RA)	6A-8A	11 000	27		Greggio
	Cipriani — Chizzola di Ala (TN)	2A-3A-24A-30A	9 000	27		Greggio
	Totale		100 000			

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)	Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)	Tipo di alcole
Ungheria Partita n. 39/2006 CE	Miskolci Likörgyár Rt. 3527 Miskolc, Vitéz u. 13. Hrsz.: 4686/5, 4686/2	I/3	129,11	27		Greggio
		I/4	139,57	27		Greggio
		I/5	136,19	27		Greggio
		I/6	136,84	27		Greggio
		I/7	123,37	27		Greggio
		I/8	140,10	27		Greggio
		I/9	136,15	27		Greggio
		I/10	137,61	27		Greggio
		I/11	123,42	27		Greggio
		I/12	137,57	27		Greggio
		III/31	129,11	27		Greggio
		III/32	129,11	27		Greggio
	III/33	129,11	27		Greggio	
	III/34	129,11	27		Greggio	
	Tokaj Kereskedőház Rt. 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1	2214440	4 819,02	27		Greggio
		2214450	3 962,76	27		Greggio
	Tokaj Kereskedőház Rt. 3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202	SZ/I	1 832,10	27		Greggio
	SZ/II	1 842,46	27		Greggio	
	SZ/III	1 782,33	27		Greggio	
	Totale		16 095,04			

---

*ALLEGATO II***Organismi di intervento che detengono l'alcole di cui all'articolo 3**

**Onivins — Libourne** — Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

**FEGA** — Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

**AGEA** — Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]

**Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal** — H-1385 Budapest 62., Pf. 867 [Tel. (36-1) 219 45 14; fax (36-1) 219 45 11/12]

---

*ALLEGATO III***Indirizzo di cui all'articolo 5**

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 298 55 28  
E-mail: [agri-market-tenders@cec.eu.int](mailto:agri-market-tenders@cec.eu.int)

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 118/2006 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2006****recante fissazione, per l'esercizio contabile 2006, della retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

- (2) Per l'esercizio contabile 2005, il regolamento (CE) n. 2189/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato a 142 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 145 EUR.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 373 del 21.12.2004, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 119/2006 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2006****che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1702/2005 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1702/2005 dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 273 del 19.10.2005, pag. 9.

## ALLEGATO

**Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2005 al 16 gennaio 2006 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

Prodotto	Tasso di restituzione (EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	30	100 %
Arance	38	100 %
Limoni	60	100 %
Uve da tavola	22	100 %
Mele	35	100 %



**REGOLAMENTO (CE) N. 120/2006 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciropi per la campagna

2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 111/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>.

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

<sup>(3)</sup> GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 19 del 24.1.2006, pag. 4.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 25 gennaio 2006**

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	34,28	1,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	34,28	4,62
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	34,28	0,87
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	34,28	4,32
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	32,27	9,10
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	32,27	4,66
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	32,27	4,66
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,32	0,34

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

**che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)**

(2006/32/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato X, articolo 13, secondo comma,

visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup> sono stati stabiliti, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.
- (2) In conformità dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X, è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2005, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in

taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2005, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Benita FERRERO-WALDNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori febbraio 2005
Arabia Saudita	81,0
Bolivia	46,6
Eritrea	45,0
Gambia	43,0
Georgia	90,2
Guinea	71,7
Kenya	72,5
Madagascar	70,5
Malawi	70,7
Pakistan	47,5
Filippine	46,8
Repubblica dominicana	76,7
Rwanda	78,2
Sudan	39,3
Serbia e Montenegro	59,4
Sri Lanka	54,4
Turchia	86,0
Vietnam	49,7
Zambia	46,9
Zimbabwe	65,5

Sedi di servizio	Coefficienti correttori marzo 2005
Angola	108,6
Corea del Sud	100,3
Egitto	50,8
Nicaragua	61,7
Nigeria	74,9
Paraguay	57,6
Repubblica centrafricana	115,4
Siria	63,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 2005
Bangladesh	49,9
Barbados	111,4
Benin	92,8
Eritrea	46,1
Etiopia	66,2
Figi	74,5
Lesotho	71,8
Malawi	72,9
Mauritania	65,1
Siria	64,4
Zimbabwe	69,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2005
Brasile	65,9
Burkina-Faso	86,6
Costa Rica	66,9
Cuba	88,6
Gambia	46,7
Guinea	60,5
Guyana	57,1
Haiti	91,9
Laos	71,1
Madagascar	71,1
Nepal	68,0
Niger	93,0
Nigeria	79,8
Pakistan	50,1
Sierra Leone	68,5
Slovenia	78,2
Swaziland	71,3
Zimbabwe	74,8

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 2005
Etiopia	75,5
Indonesia	75,9
Isole Salomone	82,1
Kenya	81,4
Venezuela	58,0
Zimbabwe	60,5

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

**che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro**

(2006/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

**Compito**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Questo gruppo avrà il compito:

considerando quanto segue:

— di studiare i mezzi per raggiungere una migliore integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro nell'Unione europea,

(1) L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce alla Comunità il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

— di presentare, entro la fine dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007, una relazione contenente raccomandazioni sulle politiche da attuare a questo riguardo.

(2) Conformemente alla comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti»<sup>(1)</sup> adottata il 1° giugno 2005, che evidenzia la necessità per l'Unione europea allargata di mettere a punto un approccio coerente ed efficace mirante a permettere l'integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro, la Commissione desidera avvalersi della consulenza di specialisti del settore, riuniti in seno a un gruppo consultivo.

Il gruppo s'ispirerà alle buone pratiche esistenti in materia e si interesserà in particolare alle questioni seguenti:

— la situazione socioeconomica delle minoranze etniche nell'Unione europea di oggi,

(3) Il gruppo sarà incaricato di contribuire alla definizione di un approccio coerente ed efficace mirante a permettere l'integrazione sociale delle minoranze etniche svantaggiate e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro.

— le diverse situazioni e necessità dei gruppi minoritari, compresi i migranti di recente arrivo, le minoranze etniche già insediate, le minoranze nazionali, i rom e gli apolidi,

(4) Il gruppo dovrà essere composto da esperti provenienti dalla società civile, dal mondo della ricerca, dalle imprese, dalle autorità nazionali e locali nonché dalle minoranze etniche e da altre parti interessate. La sua composizione dovrà essere equilibrata, segnatamente sulla base dei criteri seguenti: paese d'origine, genere, origine etnica, settore d'attività e di consulenza,

— l'impatto della discriminazione multipla e l'influenza di fattori quali l'età, il sesso, la disabilità e la religione, nonché le conseguenze dell'isolamento geografico e del livello d'istruzione,

— il contributo delle politiche e dei programmi dell'Unione europea all'integrazione sociale delle minoranze etniche ed alla loro piena partecipazione al mercato del lavoro,

— l'impatto delle evoluzioni future, fra cui le possibili nuove ondate di adesione all'Unione europea (Romania, Bulgaria, Turchia, Balcani occidentali).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

*Articolo 1*

È istituito, in seno alla Commissione, un gruppo consultivo di esperti di alto livello sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro, di seguito denominato «gruppo».

*Articolo 3***Composizione — Nomina**

1. I membri del gruppo sono designati dalla Commissione scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> COM(2005) 224 def.

2. Il gruppo comprende un massimo di 10 membri.
3. Si applicano le seguenti disposizioni:
  - i membri sono nominati a titolo personale e hanno l'incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno,
  - essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato,
  - i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all'articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato,
  - i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza,
  - i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

#### Articolo 4

##### Funzionamento

1. La Commissione nomina il presidente del gruppo.
2. Il rappresentante della Commissione può invitare, ove sia utile e/o necessario, esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo.
3. Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell'ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

4. Il gruppo si riunisce di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.

5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello di regolamento interiore adottato dalla Commissione <sup>(2)</sup>.

6. I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.

#### Articolo 5

##### Spese di riunione

Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest'ultima. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti dei fondi disponibili assegnati ai servizi interessati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa resta in vigore fino al 31 dicembre 2007. La Commissione decide prima di tale data una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 38 del 6.2.2001, pag. 3.